



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

1

Protocollo Generale N.	Entrata	
	Uscita	4260_2025
Data di Arrivo		Data di Partenza 27/05/2025
Responsabile di Protocollo		
Area Amministrativa	Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità		
AAC	Codice Cat.	N. Reg
		Data Reg.
Data di Pubblicazione		
Responsabile Pubblicazione		

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

E p.c.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	21	2025	MU	bb

Oggetto:	Indizione elezioni degli organi territoriali degli ordini professionali. Comunicazione.
----------	--

Gentili/Egregi Colleghe e Colleghi,

nei prossimi giorni, alcuni Ordini Territoriali dovranno procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR 169/05, all'indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi territoriali per il quadriennio 2025-2029.

Com'è noto, il Consiglio Nazionale ha inviato già da tempo al Ministero della Giustizia il testo del **"REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI CON TUTELA DELLA PARITA' DI GENERE E IN MODALITA' TELEMATICA O MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA"**, approvato con delibera CONAF n. 151_2025.

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, già approvato con delibera n. 101 del 16/02/2021, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2021, riguardano:

- 1) il superamento dello stato emergenziale per le procedure elettorali in modalità telematica o mista telematica e in presenza, già approvate dal Ministero con il regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2021;
- 2) l'inserimento della previsione della tutela della parità di genere, così come già recepita con la legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che qualora mancante, potrebbe dare avvio a ricorsi e annullamenti delle procedure elettorali a discapito dell'economicità, efficacia e imparzialità dell'azione amministrativa degli Ordini Territoriali e del CONAF.

Ad oggi, non è pervenuta, da parte del Ministero della Giustizia, alcuna nota di riscontro a riguardo e, pertanto, lo scrivente si è trovato nella necessità di procedere alle seguenti valutazioni.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recano la disciplina del sistema elettorale e della composizione degli organi territoriali e nazionali anche dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.

L'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione, prevede:

"Art. 31 - (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia (1)."



2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto (2)

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione.

[2] In riferimento al presente comma vedi l'articolo 7, comma 1, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 11023/2021 ha previsto che un regolamento adottato in violazione dell'art 51 della Costituzione (parità di genere) vada annullato: "Dunque, anche nell'odierno giudizio valgono le considerazioni già espresse nella sentenza di questo Tribunale n. 4706/2021, secondo cui la promozione delle pari opportunità di cui all'art. 51 della Costituzione non è demandata soltanto all'iniziativa del legislatore (ovvero, nel presente caso, del Governo) ma impone il coinvolgimento di tutti i pubblici poteri, con il conseguente obbligo per il Consiglio Nazionale di esercitare il potere regolamentare nella materia elettorale in ossequio al rispetto del principio di parità di genere.

In conclusione, il testo regolamentare per l'elezione degli organi territoriali attualmente vigente, adottato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero della giustizia, ponendosi in violazione del principio delle pari opportunità tra i generi, risulta viziato e, pertanto, deve essere annullato, fatto salvo l'obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi."



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

4

Per quanto sin qui premesso, perché il CONAF possa fornire le indicazioni operative necessarie al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, si ritiene necessario attendere il riscontro del Ministero di cui sopra. Nelle more, pertanto, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione degli enti, è opportuno che gli Ordini Territoriali ATTENDANO per l'indizione delle elezioni o SOSPENDANO quelle già indette.

Tanto si doveva,

cordiali saluti.

Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it